



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO



# RASSEGNA NORMATIVA OTTOBRE 2017

U.O. Semplificazione  
Regolamentare e  
Procedimentale

Pasquale Di Maggio  
Francesco Cannarozzo

## 1. NORMATIVA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 10 agosto 2017, n. 130** - Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (GU n.208 del 06-09-2017)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 5 SETTEMBRE 2017** - Adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. (17A06302) (GU n.215 del 14-09-2017)

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 11 AGOSTO 2017** - Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali - anno accademico 2017/2018. (17A06603) (GU n.228 del 29-09-2017)

**GARANTE DELLA PRIVACY NEWSLETTER N. 432 DEL 15 SETTEMBRE 2017** - Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Newsletter n. 432 del 15 settembre 2017, con la quale, tra le altre cose, ha fornito le indicazioni per una corretta scelta del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

Le pubbliche amministrazioni, così come i soggetti privati, dovranno scegliere il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) con particolare attenzione, verificando la presenza di competenze ed esperienze specifiche. Non sono richieste attestazioni formali sul possesso delle conoscenze o l'iscrizione ad appositi albi professionali. Queste sono alcune delle indicazioni fornite dal Garante della privacy alle prime richieste di chiarimento in merito alla nomina di questa nuova importante figura – introdotta dal Regolamento UE 2016/679



- che tutti gli enti pubblici e anche molteplici soggetti privati dovranno designare non più tardi del prossimo maggio 2018.

## 2. GIURISPRUDENZA

**CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - SENTENZA 14 SETTEMBRE 2017, n. 4346** - Il diritto di accesso ai documenti amministrativi *ex lege* n. 241/1990, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un'azione popolare, esercitabile da chiunque, ma è riconosciuto soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, sempreché essi possano avvalersene per tutelare una posizione giuridicamente rilevante, che deve emergere dalla relativa istanza.

**CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 20 SETTEMBRE 2017, n. 7** - In materia di esami di stato di avvocato i provvedimenti della commissione esaminatrice che non ammettono i candidati all'esame orale, per l'inidoneità delle prove scritte, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

**CONSIGLIO DI STATO COMMISSIONE SPECIALE - PARERE N. 2040 DEL 25 SETTEMBRE 2017** - Il Consiglio di Stato, Comm. Spec., ha reso il parere n. 2040 del 25 settembre 2017 sulle Linee guida ANAC aggiornate in materia di “*nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento (RUP)*”.



L'ANAC, con nota del 31 luglio 2017, aveva chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione al testo delle Linee Guida n. 3, del 26 ottobre 2016, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017 (il c.d. "Decreto correttivo al codice appalti").

Il Consiglio di Stato ha messo in rilievo che il recente intervento correttivo recato dal d.lgs. n. 56/2017 ha apportato in tema di disciplina del ruolo e delle funzioni del RUP (art. 31) un numero limitato di modifiche, di contenuto – però – piuttosto significativo, ma che è rimasta inalterata l'assoluta centralità del ruolo del RUP nell'ambito dell'intero ciclo dell'appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica.

Inoltre, è stato osservato che, trattandosi di un testo che modifica Linee-Guida di carattere vincolante (quanto meno in relazione agli aspetti richiamati dall'art. 31, comma 5 del 'Codice'), *"appare necessario, per ragioni di certezza giuridica, rendere di immediata evidenza per gli operatori quali siano in concreto le parti del testo modificate, se del caso utilizzando appositi accorgimenti grafici"*.

Tra le osservazioni proposte, assume rilievo la parte in cui, con riferimento ai compiti del RUP, si afferma che questi si esplicano nell'intero ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. In particolare è stata considerata "riduttiva" (e comunque da esplicitarsi meglio) la previsione secondo cui *"l'esperienza specifica richiesta al RUP risulta limitata al solo "affidamento di appalti e concessioni"*, in quanto nelle intenzioni delle Linee Guida vi è senz'altro quella di proporre una nozione ampia di 'affidamento' (tale da riferirsi, di fatto, all'intero ciclo dell'appalto).

**TAR LAZIO - ORDINANZA N. 9828 DEL 19 SETTEMBRE 2017** - Il Collegio non dubita della serietà e della fondatezza delle ragioni e della necessità non più prorogabile di adottare un sistema rigido di prevenzione della corruzione, alla luce dei noti fatti di cronaca giudiziaria, e in virtù dei numerosi moniti provenienti da rilevanti organizzazioni internazionali. La rigorosità della misura è sottolineata dalla ulteriore prescrizione secondo cui nessun filtro o artificio può essere adottato dalle amministrazioni cui compete la pubblicazione online dei dati affinché l'accesso ai documenti venga, anche con l'uso di strumenti informatizzati, in qualunque modo discriminato e gli stessi documenti siano resi non consultabili dai c.d. motori di ricerca.

L'art. 7-bis, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, dispone infatti che *“Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”*.

Secondo il tribunale la legge ribalta tout court sui dirigenti gli obblighi di trasparenza previsti per i politici: un conto però sono ministri, presidenti e sindaci, che devono rendere conto di tutto ai cittadini che li hanno eletti, altro invece è il ruolo dei dirigenti, privati cittadini che svolgono un incarico, pubblico ma professionale. E anche tra i dirigenti ci sono ruoli e funzioni distanti fra loro, che non possono essere trattate allo stesso modo. Pertanto, sugli obblighi di pubblicazione dei redditi dei dirigenti di Stato ed enti locali deciderà la Corte costituzionale, perché le questioni di legittimità sollevate dai ricorsi sembrano ai giudici amministrativi tutt'altro che infondate.

**TAR LAZIO ROMA SEZ. III QUATER - SENTENZA N. 9734 DEL 15 SETTEMBRE 2017** - Con sentenza del 15 settembre 2017 n. 9734 il TAR Lazio, Roma, Sez. III quater ha affermato la legittimità della esclusione di una ditta da una procedura negoziata sotto soglia comunitaria indetta per l'affidamento di un appalto di fornitura, fondata sul fatto che la ditta concorrente era una branch priva di personalità giuridica di una società statunitense e, in particolare, la sede inglese della casa madre statunitense; in tal caso, secondo il TAR, non rilevando la ditta interessata come centro autonomo di imputazione giuridica e coinvolgendo, pertanto, la gara una società di diritto statunitense trova applicazione l'Appendice 1 all'Accordo sugli Appalti Pubblici citato nell'art. 49 del d.lgs. n. 50 del 2016, che esclude le società statunitensi dalle forniture sotto i 200.000 SDR, equivalente ad euro 215.000,00.

---

Fonti e testi tratti da [http://www.codau.it/sites/default/files/allegati\\_ufficio\\_studi/settembre17.pdf](http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/settembre17.pdf) del 13 ottobre 2017.



